

RIGENERAZIONE URBANA- scorrimento graduatoria > 15.000

1. Al fine di rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, è autorizzato lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2021.
2. Il Ministero dell'interno, con decreto da emanare entro il 31 marzo 2022, assegna le risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026.
3. Gli enti locali beneficiari del contributo di cui al comma 2 sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 e seguenti del DPCM 21 gennaio 2021 e del decreto 30 dicembre 2021.
4. All'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole ", di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025," sono sostituite dalle seguenti "di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 550 milioni di euro per l'anno 2025,"
5. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 51 la parola "320" è sostituita dalla seguente "280";
 - b) il comma 44 è sostituito dal seguente: "44. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti a favore dei comuni, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025, 120 milioni di euro per l'anno 2026 e 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034."
6. Il comma 458 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è abrogato.
7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 46 dopo le parole ", sono individuati i criteri di riparto" sono aggiunte le seguenti ", assicurando il vincolo di almeno il 40 per cento delle risorse agli enti locali del Mezzogiorno,";
 - b) al comma 51 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2022, in sede di definizione delle procedure di assegnazione dei contributi, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili è destinato agli enti locali del Mezzogiorno."
8. Ai fini della verifica del rispetto delle disposizioni relative al vincolo di assicurare almeno il 40 per cento delle risorse allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 139, legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 1, comma 46 e dell'ultimo periodo del comma 51, legge 27 dicembre 2019, n. 160, si tiene conto delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il comma 1 della norma in esame punta a rafforzare le misure di rigenerazione urbana di cui all'articolo 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, confluite nella Missione 5 "Inclusione e Coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Investimento 2.1 "Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale" del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, autorizzando lo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili e non finanziate di cui al decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e con il Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2021 (pari a circa 905 milioni di euro, di cui circa 40 milioni di euro relativi a spese di progettazione e circa 865 milioni di euro relativi a lavori).

Il comma 2 demanda ad un decreto del Ministero dell'interno, da emanare entro il 31 marzo 2022, l'assegnazione delle risorse sulla base del cronoprogramma dichiarato nella domanda presentata ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 2 aprile 2021, nel limite complessivo di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 285 milioni di euro per l'anno 2025 e 280 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 3 prevede, poi, che gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui all'articolo 6 e seguenti del DPCM 21 gennaio 2021 e del decreto interministeriale 30 dicembre 2021 (termini affidamento dei lavori, rendicontazione e monitoraggio, revoca delle risorse, erogazione dei contributi, ecc.). Al fine della copertura degli oneri recati dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si rendono necessarie alcune modifiche normative all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018 e all'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, indicate ai commi 4 e 5. In particolare:

1) ridurre gli stanziamenti per contributi agli investimenti per opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, previsti dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (comma 4);

2) ridurre, per l'anno 2022, lo stanziamento previsto per il finanziamento della progettazione definitiva ed esecutiva dal comma 51 dell'articolo 1 della legge n. 160/2019, in misura pari a 40 milioni di euro (comma 5, lettera a));

3) ridurre gli stanziamenti previsti dal comma 44 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, per il fondo per investimenti a favore dei comuni, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'importo di 285 milioni di euro nel 2025 e 280 milioni di euro nel 2026 (comma 5, lettera b)).

Il comma 6 prevede l'abrogazione del comma 458 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, che aveva previsto l'introduzione del comma 135.1 all'articolo 1 della legge n. 145 del 2018. In particolare, la disposizione di cui al comma 135.1, finalizzata a permettere alle Regioni di scorrere la graduatoria di cui al comma 1 della presente disposizione, non risulta più necessaria alla luce della disposizione in esame.

Il successivo comma 7, rende esplicito ai commi 46 e 51 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il vincolo di assicurare almeno il 40 per cento delle risorse allocabili agli enti locali del Mezzogiorno.

Da ultimo, il comma 8, dispone che la verifica del rispetto del vincolo di assicurare almeno il 40 per cento delle risorse allocabili agli enti locali del Mezzogiorno, di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dell'articolo 1, comma 46 e dell'ultimo periodo del comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sia effettuata tenendo conto delle risorse assegnate con il decreto di cui al comma 2 del presente articolo.

RELAZIONE TECNICA

Le disposizioni in esame, finanziariamente neutrali nel loro complesso, prevedono la copertura dei relativi oneri con le risorse già previste a legislazione vigente, come esplicitato nella sottostante tabella:

Descrizione	2022	2023	2024	2025	2026	TOTALE
Oneri comma 2 - Scorrimento graduatoria	40,0	150,0	150,0	285,0	280,0	905,0
Totale Oneri	40,0	150,0	150,0	285,0	280,0	905,0
Copertura comma 4 - Riduzione stanziamenti art. 1, comma 139, legge n. 145/2018	-	150,0	150,0	-	-	300,0
Copertura comma 4, lettera a) - Riduzione stanziamento art. 1, comma 51, legge n. 160/2019	40,0	-	-	-	-	40,0
Copertura comma 4, lettera b) - Riduzione stanziamento art. 1, comma 44, legge n. 160/2019	-	-	-	285,0	280,0	565,0
Totale coperture previste a legislazione vigente	40,0	150,0	150,0	285,0	280,0	905,0